

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Unione Montana Comelico

Comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico,

Santo Stefanol di Cadore, San Pietro di Cadore

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 - Soggetto passivo.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 - Misura dell'imposta</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 9 - Sanzioni.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 10 -Riscossione coattiva.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 11- Rimborsi.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 12 - Contenzioso.....</u>	<u>7</u>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione dell'Unione Montana Comelico, per i Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2022, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01.04.2022. A partire dal 2023, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dall'Unione Montana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio dei Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore;
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla legge regionale di disciplina dell'attività agrituristica) per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio dei Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore.
5. Ai contratti di locazione turistica, sottoposti all'obbligo della registrazione in quanto di durata superiore ai 30 giorni, non si applica l'imposta di soggiorno.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetta all'imposta la persona, di età superiore ai dieci anni, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, nel territorio dei Comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore, e non risulta iscritto all'anagrafe dei suddetti Comuni;
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata per le strutture ricettive indicate nell'art 2. in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti;
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione Montana, sentita la Conferenza dei Sindaci, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
3. Nelle strutture di cui all'art.2 , l'imposta è applicata con la seguente articolazione:
 - a) fino ad un massimo di giorni 5 nelle strutture albeghiere
 - b) fino ad un massimo di giorni 7 nelle strutture extra alberghiere;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- i lavoratori che soggiornano nei Comuni per motivi di lavoro;
- i frequentatori di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dei Comuni

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare all'Unione Montana, entro il quindici luglio per il periodo da gennaio a giugno, ed entro il quindici gennaio dell'anno dopo per il periodo da luglio a dicembre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. La dichiarazione viene trasmessa con modalità telematiche accendendo al portale <https://imposta-soggiorno.org/comelico/> tramite il proprio SPID o di persona delegata o credenziali dedicate.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio dell'unione Montana;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare il Modello 21 sottoscritto dal proprietario della struttura ricettiva entro il trenta gennaio dell'anno successivo a quello rendicontato e per il quale è stata versata l'imposta.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento all'Unione Montana Comelico;

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di

soggiorno, contestualmente alla dichiarazione di cui all'art.6 comma 1, con l'utilizzo del sistema

PagoPA dell'Unione Montana Comelico, cui si accede dal portale

<https://imposta-soggiorno.org/comelico/> a seguito della redazione delle Dichiarazioni semestrali.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. L'Unione Montana effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Ente, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/02/2026.

TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona per pernottamento fino ad un massimo di giorni 5
ALBERGHI	EUR
4 stelle	2,50
3 stelle	1,70
2 stelle	1,50
1 stella	1,50
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	
4 stelle	2,50
3 stelle	1,70
2 stelle	1,50
1 stella	1,50

Strutture extra alberghiere	Imposta per persona per pernottamento fino ad un massimo di giorni 7
Esercizi di affittacamere	1,50
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	1,50
Strutture ricettive residenziali	1,50
Case religiose di ospitalità	1,50
Case per ferie	1,50
Case e appartamenti vacanze	1,50
B&B	1,50

Strutture all'aria aperta

Villaggi turistici/campeggi 1,00

Attività agrituristiche

Esercizi di agriturismo - malghe 1,50